



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 28/09/2012

prot. 33648

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 02 OTT. 2012 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL'AREA VI**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 405 del 24/09/2012

Del Registro Generale n. 1362 del 02 OTT. 2012

OGGETTO: LE GINESTRE SAS DI RAFFAELE ANTONIO
SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG N. Z720682442
APPROVAZIONE CONTRATTO D'APPALTO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

Visto l'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G. C. n. 114 del 13/07/2012 di approvazione della nuova Dotazione Organica e modifica struttura organizzativa;

Vista la deliberazione di G. C. n. 115 del 13/07/2012 di proroga affidamento PEG ai Responsabili di Aree, Servizi ed uffici, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 8,9,10,11 del CCNL 31/03/1999 e del vigente regolamento, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del PEG 2012, salvo revoca anticipata con il procedimento di cui all'art. 9, del succitato contratto di lavoro.

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 26115 del 20/07/2012 di affidamento per la posizione organizzativa ai Responsabili di Aree, Servizi ed uffici, così come stabilito nella delibera di G. C. n. 115 del 13/07/2012, tenendo conto della nuova dotazione organica e struttura organizzativa di cui alla delibera di G. C. n. 114 del 13/07/2012;

Visto il D. Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- che la legge 281/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e della L.R. 24 novembre 2001 n. 16 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", stabilisce le norme di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare ai Comuni, compete la custodia ed il mantenimento dei cani accalappiati nel territorio di rispettiva competenza, mentre ai sensi dell'art. 5 e 6 della stessa legge regionale, il servizio di cattura degli animali randagi ammalati e pericolosi, oltre il controllo generale sanitario sulle strutture di ricovero è di competenza delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.);
- che l'A.S.L. SA/3, con propria nota n. 1576/DP del 07/02/05, ribadiva la competenza dei Comuni a stipulare apposite convenzioni con canili autorizzati per il mantenimento dei cani randagi catturati, precisando inoltre, che le spese di mantenimento degli stessi rimanevano a carico delle amministrazioni comunali competenti sul territorio dove avveniva l'accalappiamento;
- che il Comune di Capaccio, non disponendo di strutture proprie e non risultando in attività nel territorio dell'A.S.L. SA/3 rifugi gestiti da Enti pubblici cui fare riferimento, negli anni passati e fino al 1/12/2008, ha stipulato apposite convenzioni con la ditta Canile "Ciceralensis - Oasi S. Leo" di Mauro Cafasso, con sede in Cicerale Cilento, relativamente all'obbligo del mantenimento e della custodia dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale;
- che a seguito del sequestro preventivo della struttura in argomento effettuato dai NAS di Salerno e affidata in custodia giudiziale al servizio veterinario dell'Asl Sa/3, questo servizio, registrando ripetute richieste di interventi da parte di cittadini, e nel pieno rispetto delle leggi di riferimento, a seguito di offerte economiche, con determina n. 287 del 28/05/09, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del codice dei contratti, il servizio in argomento veniva affidato alla società "LE GINESTRE" di Antonio Raffaele con sede legale in Via Cappelluccio 11 - Casola di Domicella e sede operativa in Via Toriello snc Quindici (AV), che per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi, proponeva un costo di 1,90/die escluso IVA come per legge per ogni singolo cane ricoverato, (successivamente a un costo proposto di €1,84/die cane IVA esclusa IVA come per legge);
- che per l'anno 2009, 2010, 2011, e per il periodo gennaio-agosto 2012, il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale, è stato affidato alla società "LE GINESTRE" di Antonio Raffaele con sede legale in Via Cappelluccio 11 - Casola di Domicella e sede operativa in Via Toriello snc Quindici (AV).
- Che la succitata ditta ha stipulato con il Comune di Capaccio i seguenti contratti d'appalto: per l'anno 2009 n. 3464/09 di Rep., per l'anno 2010 n. 3671/2010 di Rep., per l'anno 2011, per il servizio affidato, il contratto n. 3719/2011 di Rep., n. 3739/2011 di Rep., e n. 3367/2011 di Rep.;
- Che per l'anno in corso per l'affidamento del servizio in questione per il periodo gennaio-aprile, ha sottoscritto il contratto d'appalto n. 3807/12 di Rep. e per il periodo maggio-agosto il contratto n. 3839/12 di Rep.;
- che presso la struttura in argomento all'attualità risultano ricoverati n. 99 cani randagi accalappiati sul territorio comunale, è pertanto di proprietà del Comune di Capaccio.
- che nelle more dell'espletamento di nuova gara di affidamento del servizio di che trattasi,

e/o diversa articolazione del servizio, occorre comunque assicurare la custodia ed il mantenimento dei cani randagi catturati e da catturare sul territorio comunale a tutto il 31/12/2012;

- che le presenze dei cani previste a tutto il mese di dicembre 2012 (confermando il dato attuale), risultano essere 12.078 e la spesa prevista ammonta a € 22.259,75 IVA esclusa come per legge, ovvero € 26.934,30 IVA inclusa come per legge e comprensiva degli oneri per la sicurezza, così meglio specificato nel seguente prospetto:

periodo	giorni	presenze giornaliere	cani n.	costo/die	imponibile	Sconto 3%	imponibile scontato	IVA 21%	costo totale
settembre	30	2.970	99	€ 1,90	€ 5.643,00	€ 169,29	€ 5.473,71	€ 1.149,48	€ 6.623,19
ottobre	31	3.069	99	€ 1,90	€ 5.831,10	€ 174,93	€ 5.656,17	€ 1.187,80	€ 6.843,96
novembre	30	2.970	99	€ 1,90	€ 5.643,00	€ 169,29	€ 5.473,71	€ 1.149,48	€ 6.623,19
dicembre	31	3.069	99	€ 1,90	€ 5.831,10	€ 174,93	€ 5.656,17	€ 1.187,80	€ 6.843,96
TOTALE		12.078		€ 1,90	€ 22.948,20	€ 688,45	€ 22.259,75	€ 4.674,55	€ 26.934,30

Visto il comma 10 lett. C dell'art. 125 del Codice dei Contratti, che prevede l'acquisizione in economia di beni e servizi a seguito della scadenza dei relativi contratti nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

Ritenuto che al fine di poter garantire con continuità lo svolgimento del servizio suddetto, in considerazione che trattasi di servizio improrogabile e obbligatorio per legge, occorre procedere ad assumere il relativo impegno di spesa presuntivo pari a € 26.934,30 oneri per la sicurezza e IVA inclusa come per legge.

Ritenuto altresì che, occorre inoltre procedere all'approvazione del nuovo schema di contratto da sottoscrivere con la società "LE GINESTRE" di Antonio Raffaele con sede legale in Via Cappelluccio 11 - Casola di Domicella e sede operativa in Via Toriello snc Quindici (AV), nel quale ai sensi dell'art. 192 del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, viene indicato il fine che il contratto stesso intende perseguire, l'oggetto e la forma delle clausole da assegnare;

Accertata la pericolosità igienico - sanitaria del fenomeno del randagismo canino;

Visto la disponibilità economica sull'intervento n. 1100203.1 del Bilancio provvisorio esercizio finanziario 2012 in corso di formazione;

Vista la legge 14/08/1991, n°281;

Vista la legge regionale n. 36 del 1993;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 23/08/1983, art. 5;

Visto l'art. 84. n. 320 del 08/02/54 del Regolamento di Polizia Veterinaria;

Visto il vigente regolamento comunale di esecuzione di forniture e servizi in economia;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto l'art.73 dello Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto gli atti summenzionati;

DETERMINA

- Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
- Di impegnare, come impegna, la somma presuntiva pari a € 22.259,75 IVA esclusa come per legge, ovvero € 26.934,30 IVA inclusa come per legge e comprensiva degli oneri per la sicurezza, necessaria per l'affidamento del servizio in questione e per i motivi citati in premessa fino al 31/08/2012;
- Di approvare, come approva l'allegato schema di contratto, da sottoscrivere con la Società "LE GINESTRE" di Antonio Raffaele con sede legale in Via Cappelluccio 11 - Casola di Domicella e sede operativa in Via Toriello snc Quindici (AV), disciplinante il servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale, nel quale vengono riportate le modalità di effettuazione del servizio, dando atto che l'affidamento avrà la durata fino al 31/12/2012 e per l'importo presumibile di € 22.259,75 IVA esclusa come per legge, ovvero € 26.934,30 IVA inclusa come per legge e comprensiva degli oneri per la sicurezza.
- Di imputare la spesa totale sull'intervento n. 1100203.1 del Bilancio Esercizio Finanziario 2012 in corso di formazione.
- La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità e copertura finanziaria di cui all'rt. 183 del D.L. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta autorizzazione.

A/R

il Responsabile dell'AREA VI
dott. Ing. Camine GRECO



Rep. N° _____/2012

COMUNE DI CAPACCIO – (SA)

REPUBBLICA ITALIANA

SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI

CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE

L'anno duemiladodici il giorno.....(.....) del mese di....., presso la sede municipale, davanti a me, Dr. Andrea D'Amore, Segretario Generale del Comune di Capaccio, autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa e nell'interesse dell'Ente i contratti di cui lo stesso sia parte, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti d'accordo tra loro e col mio consenso, in conformità dell'art. 48 della legge notarile, sono personalmente comparsi, da una parte, il dott. ing. Carmine GRECO, nato a Nola (NA) il 14/05/1963, Cod. Fisc. GRC CMN 63E14F9240, nella qualità di Responsabile del Settore IV – LL.PP. di questo Comune (C.F. 81001170653), il quale si costituisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente rappresentato, dall'altra, il Sig. Raffaele Antonio, nato ad Avellino il 31/01/1976 (codice fiscale RFFNTN76A31A509X), residente a Lauro (AV) in Via P: Lancillotti n. 90, il quale dichiara di intervenire quale rappresentante legale della Società denominata "LE GINESTRE S.A.S." di Antonio Raffaele & C., con sede operativa in Quindici (AV), Località Toriello, P. IVA 02101860647, iscritta alla C.C.I.A.A. di Avellino al n.13667/98 - R.E.A. 135969, avente sede legale in Casola di Domicella (AV) Via Cappelluccio 11; (di seguito indicata "Ditta

appaltatrice”), persone giuridicamente capaci e della cui identità io Segretario

rogante sono personalmente certo.-----

PREMESSO:-----

Che la legge 281/91 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e della L.R. 24 novembre 2001 n. 16 “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”, nelle quali viene stabilito dai legislatori le norme di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare ai Comuni, compete la custodia ed il mantenimento dei cani accalappiati nel territorio di rispettiva competenza, mentre ai sensi dell'art. 5 e 6 della summenzionata legge regionale, il servizio di cattura degli animali randagi ammalati e pericolosi, oltre il controllo generale sanitario sulle strutture di ricovero è di competenza delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.);-----

- Che attualmente, non risultano in attività nel territorio dell’A.S.L. SA/3 rifugi gestiti da Enti pubblici cui fare riferimento per la incombenza innanzi citata;

- Che, in attesa della costruzione di un rifugio comunale o consorziale, occorre comunque, far fronte all’obbligo del ricovero degli animali come previsto per legge, ricorrendo all’intervento di privati in possesso di impianti ed attrezzature appositamente autorizzate secondo legge;-----

- Che per l'anno 2009, 2010 e 2011, nonché per il periodo gennaio – agosto 2012, il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale, è stato affidato alla società “LE GINESTRE” di Antonio Raffaele con sede legale in Via Cappelluccio 11 –

Casola di Domicella e sede operativa in Via Toriello snc Quindici (AV). --

- Che presso la struttura in argomento all'attualità risultano ricoverati n. 99 cani randagi accalappiati sul territorio comunale, è pertanto di proprietà del Comune di Capaccio;-----

- Che nelle more dell'espletamento di nuova gara di affidamento del servizio di che trattasi, e/o diversa articolazione del servizio, in considerazione che trattasi di servizio improrogabile e obbligatorio per legge, occorre garantire con continuità lo svolgimento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati e da catturare sul territorio comunale fino al 31 dicembre 2012;-----

TANTO PREMESSO

Tra i costituiti, dott. ing. Carmine Greco e Sig. Raffaele Antonio, nelle rispettive qualità, si conviene e stipula quanto appresso:-----

Art. 1 – Convalida delle premesse: Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui integralmente riportate e trascritte;-----

Art. 2 – Oggetto del contratto per il servizio affidato e modalità di svolgimento: Il presente contratto ha per oggetto il servizio di custodia, mantenimento e cura dei cani randagi di proprietà del Comune di Capaccio (SA), catturati sul territorio comunale ad opera del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL Salerno Servizio Veterinario di Capaccio Scalo, e consegnati dalla ASL stessa alla struttura di ricovero;-----

Art. 3 – Domicilio Legale: A tutti gli effetti di legge e del presente contratto,

la Ditta affidataria elegge il proprio domicilio in Capaccio, presso la sede comunale, in Via Vittorio Emanuele n. 1 - 84047 Capaccio (SA);-----

Art. 4 – Importo Contrattuale: Alla ditta affidataria, per ogni animale consegnato dalla ASL Salerno Distretto Sanitario di Capaccio Scalo per conto del Comune di Capaccio, presente in vita, sarà corrisposto un compenso giornaliero pari a € 1,84 oltre IVA come per legge, riferito a tutte le attività indicate nella presente convenzione omnicomprensive di tutti gli oneri, ivi inclusi quelli inerenti alle attrezzature ed ai materiali necessari per lo svolgimento delle attività convenzionate, nonché quelle amministrative, e per l'importo complessivo e presumibile pari a € 22.259,75 oneri per la sicurezza compresi e IVA esclusa come per legge;-----

Art. 5 – Durata del contratto : Il presente contratto in attesa dell'espletamento di nuova gara di affidamento del servizio di che trattasi, o di una eventuale diversa articolazione del servizio da parte del Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno, ha la durata fino al 31 dicembre 2012;-----

In caso di risoluzione anticipata, la disdetta dovrà essere data almeno 30 giorni prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla scadenza il Comune di Capaccio, provvederà al ritiro dei cani randagi ricoverati presso la Società “LE GINESTRE S.A.S.”, con sede in Quindici (AV), con propri mezzi e a proprie spese;-----;

Art. 6 – Esecuzione del contratto: L'esecuzione del contratto è regolato:

a) dalle clausole del presente atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta

affidataria, relativamente al servizio di che trattasi;-----

b) dalle vigenti disposizioni di legge sanitarie, nonché dai regolamenti di polizia vigenti in materia di affidamento dei cani randagi. Il titolare è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo di vigenza della convenzione, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto della presente convenzione di regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e delle successive disposizioni che dovessero essere emanate in materia;-----

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di diritto privato;-----

Art. 7 – Obblighi della ditta: La ditta affidataria, si impegna a provvedere al mantenimento in buone condizioni igieniche ed ambientali, dei cani attualmente custoditi presso la propria struttura, a nutrirli esclusivamente con prodotti ad uso specifico, con adeguata assistenza veterinaria per il controllo delle buone condizioni di salute; -----

La ditta affidataria, si impegna a provvedere a propria cura e spese, ad eseguire il trattamento profilattico, compresa la sterilizzazione di tutti i cani randagi in entrata nella propria struttura in Quindici. I tempi di intervento per il recupero dei cani accalappiati sul territorio del Comune di Capaccio, sono stabiliti in un massimo di ore 2 (due) dalla chiamata del Servizio Veterinario dell'ASL, o dal servizio comunale interessato;-----

Art. 8 – Pagamenti: I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di

fatture mensili posticipate sulla base delle prestazioni effettivamente rese e previa certificazione del numero dei cani assegnati e presenti in vita nella struttura di ricovero, nonché l'esibizione della documentazione attestante il versamento dei contributi sociali e assicurativi obbligatori, da pagarsi entro 60 giorni dalla data di acquisizione al Protocollo Generale del Comune della fattura da parte della Ditta affidataria;-----

In caso di mancato pagamento nel termine previsto, la Ditta affidataria avrà il diritto al pagamento degli interessi legali per un primo periodo massimo di 90 giorni successivi al 61° giorno dalla data di acquisizione della fattura al Protocollo Generale del Comune. Trascorso il periodo di 90 giorni, la Ditta appaltatrice avrà diritto agli interessi moratori. Dalla rata saranno detratti gli importi derivanti da eventuali spese per l'esecuzione in danno o d'ufficio e le penali pecuniarie eventualmente applicate alla Ditta affidataria;-----

Art. 9 – Invariabilità del prezzo: Nel prezzo stabilito, s'intendono compresi tutti gli oneri per la completa esecuzione del servizio;-----

Il prezzo stabilito, è accettato dalla ditta affidataria in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità;-----

La ditta affidataria, non avrà alcun diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali d'alcun genere, per aumento del costo dei materiali e mano d'opera, perdite e per qualsiasi circostanza che si sia potuta verificarsi dopo l'affidamento;-----

Art. 10 – Divieto di subappalto e di cessione: E' vietato alla ditta affidataria

di subappaltare a terzi tutta o parte dell'attività oggetto del presente contratto;--

Art. 11 – Notifiche e comunicazioni: Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'amministrazione comunale, da cui decorrano termini di adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Ditta affidataria nel domicilio legale sito in Casola di Domicella (AV) Via Cappelluccio 11, ovvero, ai sensi dell'art. 6 della legge 30/12/99, n. 442 a mezzo telefax con il medesimo effetto;-----

Art. 12 – Penalità - Risoluzione e Decadenza: Fatto salvo quanto disposto dalla normativa di settore applicabile, in caso di inadempienza da parte del titolare della struttura di ricovero, il Comune contesterà per iscritto le inadempienze stesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; -----

La Ditta affidataria potrà presentare eventuali giustificazioni a discarico entro 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di ricezione. La giustificazione, presentata entro il termine indicato, se adeguatamente motivata potrà essere accolta con la revoca della contestazione, oppure respinta con la comminazione della penale;

Le giustificazioni da parte della Ditta appaltatrice, potranno riguardare solo eventi imprevisti o imprevedibili;-----

Le giustificazioni addotte da parte della Ditta affidataria, saranno oggetto di valutazione insindacabile da parte dell'amministrazione;-----

In caso di mancata presentazione della giustificazione entro il termine indicato, e se Se le giustificazioni delle inadempienze contestate, presentate per iscritto dalla ditta affidataria, non saranno ritenute plausibili da parte

dell'Amministrazione Comunale di Capaccio, si procederà ad irrogare una penale di € 258,23 (duecentocinquantotto/23) per la prima infrazione;-----

Nel caso che l'infrazione si ripeta, la penale sarà dapprima raddoppiata, poi triplicata e poi così via fino a cinque infrazioni;-----

Qualora nel periodo di vigenza del presente atto contrattuale, si verificino più di cinque infrazioni, l'Amministrazione Comunale procederà a dichiarare decaduto l'affidamento del servizio e ad interrompere il rapporto instauratosi con l'affidatario, sarà contestata alla Ditta affidataria nei modi previsti al precedente art. 11, con l'indicazione della penale applicabile;-----

Art. 13 – Responsabilità della Ditta affidataria: La Ditta affidataria risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati, e rimanendo a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti ai terzi ed alla Stazione Appaltante; E' a carico della Ditta affidataria la responsabilità verso terzi per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima. La Ditta affidataria è responsabile per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento del servizio, nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l'intera durata dell'affidamento, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.-----

Art. 14 – Ispezioni e controlli: La vigilanza sui servizi competerà all'Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento del servizio, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò

costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamenti
vigenti in materia;-----

L'amministrazione Comunale potrà conseguentemente disporre in qualsiasi
momento e a sua discrezione e giudizio l'ispezione sulle attrezzature, sui
materiali impiegati ecc., e su quant'altro faccia parte dell'organizzazione di
servizi al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme vigenti o emanate in
materia;-----

Nel caso di riscontrate irregolarità, fatta salva e impregiudicata ogni maggiore
azione diretta o provvedimento che possa competere al Comune di Capaccio,
saranno poste a totale carico dell'impresa affidataria tutte le spese sostenute
dal Comune di Capaccio per ispezioni, controlli e perizie necessarie;-----

L'azione di controllo e vigilanza da parte del Comune di Capaccio non
implicherà per il Comune stesso alcuna responsabilità per quanto attiene al
funzionamento e alla gestione dei servizi oggetto del presente contratto; ogni
qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico
dell'affidatario;-----

Art. 15 – Tutela della privacy: Ai sensi della legge 675/96, i dati forniti, ver-
ranno trattati dal Comune di Capaccio per le finalità connesse all'affidamento
del servizio e per gli adempimenti successivi;-----

Art. 16 – Obbligo verso i lavoratori e l'amministrazione: La Ditta
affidataria, ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti ed al
personale impiegato nei servizi le disposizioni del presente contratto e di tutte
le norme vigenti in materia.-----

La Ditta affidataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti dei propri lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri;-----

La Ditta affidataria alla scadenza del contratto d'appalto, ha l'obbligo di provvedere alla corresponsione del trattamento economico di fine rapporto spettante al personale dipendente per il periodo contrattuale, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione Appaltante.-----

La Ditta affidataria deve inoltre assicurare il rispetto della vigente normativa sulla sicurezza nel lavoro (D.Lgs n. 81/2008;-----

Art. 17 - la tracciabilità dei movimenti finanziari: La Società "LE GINESTRE S.A.S.", con sede in Quindici (AV), è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;-----

Qualora la Società "LE GINESTRE S.A.S.", con sede in Quindici (AV), non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. L'amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;-----

Art. 18 – Competenza Foro territoriale: Tutte le eventuali controversie e questioni tra l'Appaltante e l'Appaltatore, in relazione a quanto previsto nel

presente contratto, saranno deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità
Giudiziaria del Foro di Salerno;-----

Art. 19 – Spese contrattuali: Il servizio del presente contratto è soggetto ad
I.V.A., perciò il presente atto è registrato a tassa fissa. Il presente contratto,
dattiloscritto su n. 11 fogli a singola facciata, su carta resa bollata, viene letto
alle parti contraenti, le quali avendolo trovato rispondente alla loro volontà,
insieme con me lo sottoscrivono;-----

Per il Comune di Capaccio -----

Per la Ditta affidataria -----

Il Segretario Generale -----